



## TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

### Sezione Fallimentare

Il Tribunale di Busto Arsizio , in composizione collegiale, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei sigg.ri Magistrati

*Dott. Marco Lualdi*

*Presidente*

*Dott. Sabrina Passafiume*

*Giudice*

*Dott. Elisa Tosi*

*Giudice rel.*

ha pronunciato il seguente

### DECRETO

- visto il ricorso per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo depositato da **Immobiliare Pontaccio 7/9 S.r.l.** ai sensi del 6° comma dell'art. 161 L.F.;
- esaminata la documentazione allegata e verificata la completezza della stessa;
- verificata la sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo previsti dalla legge per l'accesso alla procedura di concordato preventivo;
- osservato che la sede legale dell'impresa si trova in Busto Arsizio e che dalla documentazione prodotta si evince il superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 1 comma II lett. a), b) e c) L.F.;
- rilevato che non pendono istanze per la dichiarazione di fallimento e ritenuto di poter concedere il termine richiesto nella misura di centoventi giorni, in considerazione della necessità rappresentata dalla ricorrente di definire i contenziosi pendenti per cristallizzare le poste passive;
- considerata la sospensione dei termini feriali, non ricorrendo le eccezioni di cui agli artt. 3 della legge n. 742/1969, 92 dell'ordinamento giudiziario e 36 bis L.F.;
- reputato infine opportuno nominare sin d'ora un Commissario Giudiziale;

### ASSEGNA

alla ricorrente termine sino al **20 dicembre 2021** per il deposito della proposta, del piano concordatario e della documentazione di cui all'art. 161, 2° e 3° comma L.F.

### DISPONE

che la ricorrente depositi il 20.8.2021, il 20.9.2021, il 20.10.2021 ed il 19.11.2021 una relazione in ordine alla gestione dell'attività di impresa, anche sotto il profilo finanziario, nonché dell'attività posta in essere e finalizzata alla predisposizione della proposta e del piano (breve relazione informativa ed esplicativa sullo stato di predisposizione della proposta definitiva, nonché sulla

gestione corrente, anche finanziaria, allegandovi l'elenco delle più rilevanti operazioni compiute, nel periodo di riferimento sia di carattere negoziale che gestionale, industriale, finanziario o solutorio, di valore comunque superiore ad Euro 5.000,00, con l'indicazione della giacenza di cassa e delle più rilevanti variazioni di magazzino) ed ancora una situazione finanziaria dell'impresa da redigersi separatamente al fine della sua pubblicazione nel registro delle imprese come previsto dal comma 8 dell'art. 161 L.F.;

AVVISA

la ricorrente:

- che gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti solo se urgenti e previa autorizzazione del Tribunale;
- che non possono essere effettuati pagamenti di crediti anteriori rispetto al deposito della domanda;
- che non possono essere effettuati pagamenti dei compensi ai professionisti per le prestazioni rese in relazione alla procedura di concordato preventivo, in quanto il riconoscimento della natura prededucibile di tali crediti presuppone l'ammissione ai sensi dell'art. 163 L.F. (Cass. 639/2021);
- che occorre specifica autorizzazione del Tribunale anche per contrarre finanziamenti.

NOMINA

Commissario Giudiziale il Dott. Carlo Alberto Canziani, con studio in Busto Arsizio, Via Mameli n. 10, affinché renda motivato parere sulle singole relazioni depositate dalla società ricorrente in esecuzione degli obblighi informativi imposti dal Tribunale, compiendo tutte le necessarie verifiche. Manda alla cancelleria per le comunicazioni.

Busto Arsizio, 21 luglio 2021.

Il Giudice est.  
*Dott.ssa Elisa Tosi*

Il Presidente  
*Dott. Marco Giovanni Lualdi*